

REGOLAMENTO CONSULTE COMUNALI

- Art. 1 – Principio Generale
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Composizioni e Tipologie
- Art. 4 – Organi della Consulta
- Art. 5 – Formazione della Consulta
- Art. 6 – Supporto tecnico
- Art. 7 – Riunioni e Ordini del Giorno
- Art. 8 – Documenti approvati dalle Consulte
- Art. 9 – Effetti delle attività delle riunioni delle Consulte
- Art. 10 – Assemblea delle Consulte
- Art. 11 – Decadenza e surroga
- Art. 12 – Durata
- Art. 13 – Abrogazioni o modifiche di regolamenti

ART. 1

PRINCIPI GENERALE

1. Il presente regolamento attua le disposizioni previste dall'art. 11 dello Statuto comunale nell'ambito degli istituti di partecipazione.
Il Comune di Bracciano ispira la propria azione amministrativa rendendo effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa dei cittadini e delle loro espressioni associative, per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni e rendere maggiormente partecipate le proprie decisioni. Le Consulte Comunali costituiscono una forma di democrazia partecipativa attraverso la quale i cittadini diventano cittadini attivi nell'amministrazione del territorio e della comunità
2. Le Consulte Comunali sono organismi consultivi e propositivi, con le seguenti finalità:
 - a) promuovere un'azione di stimolo e di proposta nei confronti dell'Amministrazione comunale in relazione alle problematiche territoriali, recependo e supportando le istanze che provengono da cittadini, comitati e associazioni presenti sul territorio, in un'ottica di raccordo con il programma amministrativo;
 - b) favorire ed incentivare l'informazione verso i cittadini sulle tematiche amministrative affrontate dalle istituzioni locali;
 - c) concorrere ad assicurare, mediante lo strumento della partecipazione, un costante collegamento tra le specifiche realtà presenti sul territorio e l'Amministrazione comunale.

ART. 2

COMPETENZE

1. Le Consulte, svolgono una funzione di consulenza facoltativa ma non vincolante, sono protagoniste di proposte e iniziative ed esercitano funzioni di osservazione. Le Consulte instaurano con gli amministratori rapporti di collaborazione nell'ottica della città come bene comune, pertanto l'interesse generale risulta privilegiato rispetto a questioni particolaristiche. Pur agendo in stretto collegamento con gli Assessorati, esse godono di autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto del presente regolamento. Possono altresì richiedere confronti con gli amministratori ed in casi particolari anche con i funzionari competenti in merito a specifici argomenti di interesse collettivo

ART. 3

COMPOSIZIONE E TIPOLOGIE

1. Alle Consulte possono iscriversi tutti i cittadini, anche non residenti, che abbiano compiuto i 16 anni di età. Possono inoltre iscriversi i gruppi, le associazioni, i comitati cittadini regolarmente costituiti. Non possono iscriversi alle Consulte il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri eletti, i funzionari e dipendenti comunali, questi ultimi limitatamente alle consulte

i cui argomenti coincidono con la propria area di appartenenza. Ogni gruppo, associazione, comitato è, ai fini delle votazioni, rappresentato in ogni Consulta cui si iscrive da una sola persona che può variare per ogni riunione purché munito di delega dell'iscritto principale. A tutti i membri del gruppo, associazione, comitato è comunque garantita la partecipazione all'assemblea.

2. Sono istituite le seguenti Consulte per le macro aree tematiche di seguito indicate:

- Consulta Pianificazione e Tutela del territorio
- Consulta Sviluppo Economico, Turismo e Politiche culturali
- Consulta Scuola e formazione
- Consulta Giovani
- Cantiere di Pace

3. Ogni Consulta potrà costituire gruppi di lavoro interni e nominarne un responsabile, i gruppi di lavoro possono essere misti con membri di altre Consulte previo accordo dei Presidenti.

ART. 4

ORGANI DELLA CONSULTA

1. È organo esecutivo della Consulta l'Assemblea Generale, formata da tutti gli iscritti alla Consulta, è dove si sviluppa tutta l'attività della Consulta.
2. Entro sei mesi dalla prima riunione della Consulta la stessa delibera la propria organizzazione interna a maggioranza assoluta dei membri e ne dà comunicazione alla Giunta Comunale.
3. La Consulta si intende costituita qualora abbia un numero di iscritti almeno pari a 7. Ai componenti delle Consulte Comunali non sono corrisposte indennità di carica e/o gettoni di presenza.

ART. 5

FORMAZIONE DELLE CONSULTE

1. Al fine della prima formazione delle Consulte, il Sindaco, attraverso pubblico avviso, rende note le modalità di presentazione delle candidature alla carica di componente, da parte dei cittadini in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. Le autocandidature devono pervenire al protocollo del Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Dopo la prima formazione, qualora nuovi soggetti volessero entrare a far parte delle Consulte potranno farlo presentando l'autocandidatura entro i primi quindici giorni dei mesi di gennaio e giugno di ogni anno.
2. La Giunta comunale prende atto dell'elenco degli iscritti di ciascuna Consulta, ne dichiara la formazione e ne convoca la prima riunione.

ART. 6

SUPPORTO TECNICO

1. Il supporto tecnico alle singole Consulte viene normalmente espletato dall'ufficio comunale tra le cui competenze rientra la materia o il settore di attività della consulta. Le riunioni avvengono presso la sede comunale o in locali messi a disposizione dell'amministrazione che si farà anche carico della logistica necessaria. L'Amministrazione comunale si farà carico di realizzare una sezione, all'interno del portale istituzionale, dedicata alle Consulte, per la pubblicazione dei documenti e la comunicazione interattiva con i cittadini. Eventuali costi straordinari dovranno essere preventivamente autorizzati e coperti secondo le ordinarie procedure di bilancio dalla Giunta Comunale. Allo scopo verrà istituito un apposito capitolo di bilancio.

ART. 7

RIUNIONI E ORDINE DEL GIORNO

1. L'Assemblea generale della Consulta viene convocata in seduta ordinaria mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale e posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione stessa. La seduta è considerata valida con la presenza di almeno 3 iscritti. Le sedute possono essere convocate in riunione straordinaria, con tempi anche ristretti quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, il Sindaco o l'Assessore di riferimento.
2. Le riunioni delle Consulte sono di norma pubbliche. Coloro che partecipano in qualità di auditori non potranno prendere parte alle operazioni di voto. Su richiesta della maggioranza degli iscritti possono tenersi riunioni riservate solo ai membri della Consulta.
3. Ad ogni tipo di riunione delle Consulte possono partecipare, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali.
4. Le richieste di discussione di un determinato argomento da parte di altri cittadini, anche non iscritti ad alcuna Consulta, devono essere presentate tramite domanda scritta da inviare al protocollo generale dell'Ente. Gli argomenti proposti dai cittadini saranno presentati all'attenzione dell'Assemblea alla prima seduta utile.
5. Al fine di approvarne l'opportunità di discussione, il primo punto dell'O.D.G. di ogni riunione sarà sempre l'approvazione delle eventuali richieste di inserimento di nuovi punti di O.D.G. così pervenute.

ART. 8

DOCUMENTI APPROVATI DALLE CONSULTE

1. Le proposte, le decisioni e i documenti prodotti da ogni Consulta sono approvati dalla maggioranza dei presenti a voto palese (in caso di parità non c'è l'approvazione);
2. I documenti prodotti e approvati dalle Consulte dovranno sempre riportare il numero degli iscritti alla consulta, il numero dei presenti alla votazione, il numero di voti a favore, il numero di voti contrari e il numero degli astenuti. Ciò allo scopo di consentire alla Giunta una corretta valutazione del parere della consulta.
3. La richiesta di accesso agli atti soggiace ai principi, limiti e modalità di cui al D.Lgs. n. 267/2000 art.10, alla L. n. 241/1990 Capo V, al D.P.R. n. 184/2006 e al D.Lgs. n. 196/200, nonché allo Statuto comunale e al regolamento comunale per l'accesso agli atti.

ART. 9

EFFETTI DELLE ATTIVITA' DELLE RIUNIONI DELLE CONSULTE

1. La Giunta e/o il Consiglio Comunale esaminerà tutti i documenti approvati dalle Consulte. Qualora la Giunta Comunale e/o il Consiglio Comunale, anche in considerazione degli intenti e degli impegni programmatici, ritenga di non dovere o non potere tenere conto delle proposte provenienti dalle Consulte, deve illustrarne le motivazioni attraverso il Sindaco o suo delegato nella prima seduta utile della Consulta proponente con conseguente verbalizzazione.
2. Qualora la Giunta e/o il Consiglio Comunale ritenesse di dover acquisire preventivamente il parere di una Consulta Comunale e questa non dovesse esprimersi nei tempi richiesti, la Giunta e/o il Consiglio Comunale non sono obbligati ad attendere il pronunciamento della Consulta

ART. 10

ASSEMBLEA DELLE CONSULTE

1. L'Amministrazione comunale può convocare apposite riunioni con le Consulte, anche congiunte.
2. Le Consulte si riuniscono in assemblea congiunta almeno una volta all'anno per l'indirizzo generale di inizio attività (informazioni generali, linee guida, incontro con Sindaco e Assessori) e per ricevere informazioni sulle scelte fondamentali del bilancio comunale;

ART. 11

DECADENZA E SURROGA

1. I componenti delle Consulte decadono dalla carica con la perdita dei requisiti prescritti per la nomina a componente delle Consulte, per assenza ingiustificata a n. 3 sedute ordinarie consecutive e in caso di dimissioni e impedimento permanente. La consulta è comunque operativa fino a che vi sia il numero minimo di iscritti richiesto dal presente regolamento.
2. La Consulta può essere sciolta con delibera di Consiglio Comunale qualora non si sia riunita almeno una volta ogni 6 mesi, non abbia espresso pareri richiesti dall' amministrazione per due volte consecutive o per mancanza del numero minimo di aderenti. In quest'ultimo caso si potrà procedere all'accorpamento con un'altra Consulta con tematiche simili con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 12

DURATA

1. Le Consulte entrano in carica all'atto della nomina da parte della Giunta Comunale e restano in carica fino alla decadenza causata dai motivi di cui al precedente art. 10. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale sia anticipato sia per termine consiliatura, la Consulta rimarrà in carica.

ART. 13

ABBROGAZIONE O MODIFICA DI REGOLAMENTI

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga il "Regolamento della consulta per lo sviluppo economico", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11.04.2013 e tutte le altre precedenti regolamentazioni che disciplinavano le Consulte Comunali.